

4. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui al precedente comma 3, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Art. 5.

*Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali*

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, è garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività.

2. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2024

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1253*

24A05760

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2024.

**Rettificazione dell'allegato al provvedimento 27 agosto 2024 recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP «Toscana»».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il provvedimento 27 agosto 2024 del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 18 settembre 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP «Toscana»»;

Considerato che nell'allegato al provvedimento 27 agosto 2024 si è rilevato un errore materiale relativo al parametro dell'acido eicosenoico;

Ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore materiale sopra descritto inserendo il valore corretto;

Provvede:

Con riferimento all'allegato al provvedimento 27 agosto 2024 del Dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 18 settembre 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP «Toscana»», il valore dell'acido eicosenoico all'art. 6, punto 1 del disciplinare di produzione e al paragrafo 3.2 punto 1 del documento unico è così sostituito:

dove è scritto:

«acido eicosenoico:  $\geq 60$  mg/Kg»;

leggasi:

«acido eicosenoico:  $\leq 0,4\%$ ».

Roma, 22 ottobre 2024

*Il dirigente: GASPARRI*

24A05750

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2024.

**Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

